

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

<b>GIUSTIZIA (IV):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
<b>ISTRUZIONE (VIII):</b>	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 2
<b>CONVOCAZIONI</b> . . . . .	» 3

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1967, ORE 9,55. — *Presidenza del Presidente ZAPPA, indi del Vice Presidente BREGANZE.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE e GASCO: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396: " Ordinamento della professione di biologo " » (4176).

Il Presidente, in sostituzione del relatore Reggiani, riferisce favorevolmente sulla proposta di legge.

Il deputato Breganze propone di modificare le parole: « medicina, chimica, farmacia e agraria », con le altre: « medicina, chimica, farmacia, agraria, nonché chimica e farmacia » e, subordinatamente, propone che in caso di approvazione del suo emendamento, sia modificato anche il titolo dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 296.

Essendosi dichiarati favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, la Com-

missione approva l'emendamento Breganze, per cui il testo della proposta di legge risulta così formulato:

#### ARTICOLO UNICO.

Il titolo dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396: « Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria » è sostituito dal seguente: « Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, nonché chimica e farmacia ».

Nell'articolo 48 della predetta legge le parole: « medicina, chimica e farmacia e agraria » sono sostituite con le parole: « medicina, chimica, farmacia, agraria, nonché chimica e farmacia ».

Il Presidente, rinvia la votazione a scrutinio segreto dell'articolo unico ad altra seduta.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (3780).

La Commissione prosegue nella discussione del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Tenaglia, Sforza, Pellegrino, Amatucci, Mannironi, Lucifredi, Zoboli, Bisantis, Berlinguer Mario, del relatore Bova, del Sottosegretario di Stato Misasi, nonché del Presidente, approva la lettera i) dell'articolo 2, concernente le curatele di aziende agrarie, accantonata nella precedente seduta.

Sucessivamente il Presidente pone in votazione l'articolo 2, che viene approvato, nel suo complesso, nel testo di cui al disegno di legge.

All'articolo 3, che detta norme sui limiti della attività professionale, la Commissione dopo aver respinto un emendamento soppressivo presentato dal deputato Pellegrino, acco-

glie due emendamenti, uno proposto dal deputato Lucifredi e l'altro dal deputato Breganze.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 3 nella seguente formulazione:

ART. 3.

*(Limiti della attività professionale)*

Le mansioni indicate nella lettera *a*) dell'articolo precedente, nonché nella lettera *m*) per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera *a*), possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

La Commissione, quindi, approva senza modifiche l'articolo 4 relativo all'esercizio della libera professione ed all'elenco dei non esercenti.

All'articolo 5, che tratta dell'obbligo del segreto professionale, accoglie un emendamento proposto dal deputato Breganze ed approva l'articolo nel seguente testo:

ART. 5.

*(Obbligo del segreto professionale)*

Il professionista iscritto nell'albo non può rivelare un segreto del quale abbia avuto notizie per ragione della propria professione.

Infine, la Commissione approva senza modifiche il testo degli articoli 6 e 7 nella formulazione proposta dal Governo.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

**ISTRUZIONE (VIII)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 6 OTTOBRE 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto » (3244) (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*).

La Commissione, proseguendo la discussione del provvedimento, prende in esame un nuovo testo predisposto dal Comitato ri-

stretto nominato nella seduta del 5 ottobre 1966.

Dopo l'intervento del relatore Racchetti il quale riferisce sui lavori del citato Comitato ristretto, il Presidente Ermini comunica di aver inoltrato alla Presidenza della Camera, interpretando la volontà della Commissione, la richiesta di competenza primaria in ordine ad una parte di un testo unificato, predisposto dalla I Commissione affari costituzionali delle proposte di legge nn. 74, 318, 668, 673, 748, 1262, 1601, 1651, 1737, 1987, 2040, 2265, 2967, 3271, 3634 e 3956 (relative a disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali in possesso della qualifica di invalido di guerra od ex combattente) ed in particolare per quanto si dispone in merito alla ammissione al concorso per direttori didattici o presidi di insegnanti ex combattenti.

Si associano alla richiesta formulata dal Presidente i deputati: Pitzalis, Rampa, Franceschini, Romanato, Tedeschi, nonché il relatore Racchetti.

Il Presidente Ermini, quindi, in attesa di una decisione in merito della Presidenza della Camera, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che prestì servizio nei paesi in via di sviluppo » (3957).

Su proposta del relatore Rampa, la Commissione delibera di rinviare brevemente la discussione della proposta di legge in attesa che sia predisposto un nuovo testo che tenga conto di maggiori possibilità di selezione dei docenti e della possibilità di incentivare la domanda degli insegnanti che chiedono di prestare servizio nei paesi in via di sviluppo.

PROPOSTE DI LEGGE:

RUSSO SPENA: « Proroga del termine previsto dalla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (3242);

BRANDI: « Modificazioni all'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e alla legge 15 aprile 1965, n. 448, per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva per l'esercizio di professioni » (3501);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: « Nuovi termini per la presentazione delle domande di abilitazione provvisoria e defini-

tiva all'esercizio delle professioni » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4333).

Il Presidente e relatore Ermini, dopo aver ricordato che le tre proposte di legge figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa, conferma il suo parere favorevole sui provvedimenti già espresso in sede referente.

Successivamente, dopo interventi del deputato Franceschini, il quale ribadisce l'opportunità di dare la massima pubblicizzazione (tramite le Università e gli Ordini professionali) alla necessità di rispettare le norme che regolano l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché del Sottosegretario Elkan, il quale fornisce assicurazioni in merito, la Commissione assunto come testo base la proposta di legge n. 4333, ne approva senza modificazioni gli articoli, che, al termine della seduta, sono votati a scrutinio segreto ed approvati, con il conseguente assorbimento delle proposte di legge nn. 3242 e 3501.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

## CONVOCAZIONI

### X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Martedì 10 ottobre, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

*Esame delle proposte di legge:*

CRUCIANI: Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese di trasporto professionale di cose per conto di terzi, mediante autoveicoli (2153) — (*Parere della IV Commissione*);

CETRULLO e VIZZINI: Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese di trasporto professionale di cose per conto di terzi, mediante autoveicoli (2250) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

BIMA: Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese di trasporto professionale di cose per conto di terzi, mediante autoveicoli (2359) — (*Parere della IV Commissione*);

ALPINO ed altri: Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori (2628) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

CARCATERRA: Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (2695) — (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Macchiavelli.

*Parere sul disegno di legge:*

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (4137) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Macchiavelli.

### XII COMMISSIONE PERMANENTE (Industria)

Martedì 10 ottobre, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, che modifica e proroga la legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione di albi nazionali degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari (4362) — Relatore: Helfer — (*Parere della IV Commissione*).

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 16,30.*